



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – 20 LUGLIO 2022

Riunione del giorno 13 luglio 2022

62.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig.ra Ilenia Rinaldi** n.q. di Presidente del sodalizio RIM SSD a RL
- **S.S. RIM SSD a RL** n.p. del Presidente Sig.ra Ilenia Rinaldi

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine– Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

Ilenia RINALDI, n.q. di Presidente p.t. della RIM SSD A RL, *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 24 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver tesserato l'atleta Asja Iacopino nella corrente stagione sportiva senza essere in possesso di valido certificato medico sportivo;*

- **RIM SSD A RL**, in persona del Presidente p.t., *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 24 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato l'atleta Asja Iacopino nella corrente stagione sportiva senza essere in possesso di valido certificato medico sportivo;*

OSSERVA

Con provvedimento del 12/1/2022, l'Ufficio Tesseramento FIPAV disponeva la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta Asja Iacopino dalla società RIM Ssd a r.l. poiché effettuato in mancanza di valido certificato medico sportivo per la stagione sportiva 2021/22, trasmettendo gli atti all'Ufficio della Procura Federale per quanto di competenza.



La Procura, esperita l'attività istruttoria con l'acquisizione della documentazione relativa al tesseramento de quo nonché del verbale di audizione degli incolpati resa in data 15/2/2022, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati deferiva gli stessi dinanzi il Tribunale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando i prevenuti per il giorno 18/5/2022 – riunione poi differita a seguito di espressa richiesta del Presidente Rinaldi al giorno 13/7/2022.

- In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Massimo Caravetta, il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità di entrambi gli incolpati concludendo per la comminazione di tre mesi di sospensione da ogni attività federale per la sig.ra Rinaldi n.q. di Presidente del sodalizio RIM SSD ARL e di euro 300,00 di multa per la RIM ssd arl, mentre il Presidente del sodalizio, presente anch'essa in videoconferenza, pur confermando gli addebiti alla stessa contestati, ribadiva l'assenza di dolo, l'errore materiale dell'inserimento del nominativo dell'atleta (già agonisticamente ferma da un anno) in una lista più ampia di atleti da tesserare rispetto ai quali era stato già acquisito il relativo certificato, nonché il pronto ravvedimento.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata alla società RIM ssd e al Presidente Rinaldi – che peraltro anche in sede di riunione ha candidamente ammesso la sussistenza dell'addebito disciplinare - è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Risulta provato, infatti, che il sodalizio RIM ssd a r.l., a mezzo del suo legale rappresentante, abbia provveduto ad effettuare il tesseramento annuale dell'atleta Asja Iacopino senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta, in ogni caso, la violazione delle norme contestate.



Infatti, il tesseramento dell'atleta, seppur in ipotesi riconducibile ad un mero errore, non può esimere il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminare verifica e controllo e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento.

L'omessa acquisizione della suddetta documentazione, infatti, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo tenuto in debito conto dell'immediato ravvedimento del Presidente del sodalizio e del complessivo contegno processuale dalla stessa tenuto sia dinanzi la Procura Federale che dinanzi questo Collegio

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare la tesserata Ilenia Rinaldi n.q. di Presidente della RIM ssd a r.l. con la sospensione da ogni attività federale per mesi due e di comminare alla RIM ssd a r.l. in persona del Presidente p.t. la multa di euro 200.00.

Roma, 13 luglio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 luglio 2022